

32610/2021



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA

composta dagli ill.mi signori magistrati

OGGETTO:

dott. Lorenzo	Orilia	- Presidente	<i>compensi notaio delegato</i>
dott. Milena	Falaschi	- Consigliere	R.G.N.: 16109/2020
dott. Luigi	Abete	- Consigliere rel.	Cron.: <i>32610</i>
dott. Giuseppe	Tedesco	- Consigliere	Ud.: 19/5/2021
dott. Annamaria	Casadonte	- Consigliere	C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16109 - 2020 R.G. proposto da:

██████████ ROSALIA - c.f. ██████████ - elettivamente domiciliata in Roma, ██████████, presso lo studio dell'avvocato A ██████████ ██████████ che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato ██████████ la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE

contro

INTESA SANPAOLO s.p.a. - c.f. 00799960158 - e per essa, quale sua procuratrice, ITALFONDIARIO s.p.a. - c.f. 00399750587 -

INTIMATA

avverso l'ordinanza dei 10/15.10.2019 del Tribunale di Verona, *Cg - 2380/2019*
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

A

*6875
21*



1. Il giudice dell'esecuzione n. 386/2016 promossa innanzi al Tribunale di Verona da "Italfondario" s.p.a., in qualità di procuratore di "Intesa Sanpaolo" s.p.a., in danno di Roberto [REDACTED] all'udienza del 18.1.2017, conferiva delega ex art. 591 *bis* cod. proc. civ. ai fini del compimento delle operazioni di vendita al notaio Rosalia [REDACTED]

Il notaio in attuazione dell'incarico fissava la vendita per il giorno 6.6.2017 e nondimeno il g.e., in data 25.5.2017, sospendeva la procedura, revocava la delega ed invitava il notaio a depositare "nota spese e competenze".

In data 29.6.2018 il g.e. liquidava in favore del notaio euro 4.026,00, per compenso i.v.a. inclusa, ed euro 15,50 a titolo di rimborso delle spese.

2. Nell'ambito della medesima procedura esecutiva, all'udienza del 27.6.2018, il giudice dell'esecuzione conferiva nuova delega ex art. 591 *bis* cod. proc. civ. al notaio Rosalia [REDACTED]

Il notaio delegato fissava la vendita per il giorno 25.9.2018 e nondimeno il 25.9.2018 il g.e. rinviava la procedura a data successiva.


In data 7.2.2019 il g.e. estingueva la procedura, revocava la delega e con decreto del 13.2.2019 liquidava al notaio delegato euro 4.026,00, per compenso i.v.a. inclusa, ed euro 8,10 a titolo di rimborso delle spese.

3. Con ricorso depositato in data 13.3.2019 "Italfondario" s.p.a., in qualità di procuratore di "Intesa Sanpaolo" s.p.a., proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto del 13.2.2019.

Deduceva che la liquidazione di cui a tal ultimo decreto costituiva duplicazione della liquidazione in data 29.6.2018.

Instava per la revoca del decreto in data 13.2.2019.

4. Resisteva il notaio Rosalia [REDACTED]

 2



5. Con ordinanza dei 10/15.10.2019 il Tribunale di Verona accoglieva per quanto di ragione l'opposizione e revocava il decreto in data 13.2.2019 nella parte in cui recava liquidazione in favore del notaio Rosalia [REDACTED] della somma di euro 3.000,00, oltre accessori, a titolo di compenso; compensava le spese del giudizio di opposizione.

Evidenziava, tra l'altro, il tribunale che in occasione della seconda delega il notaio [REDACTED] si era limitato a redigere un secondo avviso di vendita del tutto identico al precedente e siffatta attività era già stata liquidata successivamente alla revoca della prima delega.

6. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Rosalia [REDACTED] ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

"Italfondionario" s.p.a., in qualità di procuratore di "Intesa Sanpaolo" s.p.a., non ha svolto difese.

7. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza – per quanto di ragione - del ricorso ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ.; il presidente ai sensi dell'art. 380 *bis*, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

8. Con il **primo motivo** la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 179 *bis* disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 1 e 2 del d.m. n. 227/2015.

Deduce che il compenso al delegato deve essere liquidato ogniqualvolta riceva un incarico pur nell'ambito della medesima procedura esecutiva.

Deduce che in attuazione della seconda delega ha svolto attività rilevanti ed ulteriori rispetto a quelle svolte in attuazione della prima delega.



9. Con il **secondo motivo** la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 1 e 8 delle preleggi.

Deduce che non si è acquisita alcuna prova di accordi con il ceto forense o con i professionisti da delegare alle vendite relativamente alla liquidazione dei compensi a costoro spettanti; che in ogni caso a detti eventuali accordi è del tutto estranea.

Deduce altresì che nella materia dei compensi dovuti ai delegati non vi è spazio per l'operatività di prassi o di consuetudini che il tribunale ha in certa qual misura evocato.

10. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

11. I **motivi di ricorso** – da esaminare contestualmente siccome significativamente connessi – **sono** dunque, nei termini che seguono, fondati e **meritevoli di accoglimento**.

12. Va previamente dato atto che non è stato acquisito riscontro dell'adesione della ricorrente a qualsivoglia accordo "*con il ceto forense e con i professionisti ausiliari*" o "*con gli operatori*" che avesse ad oggetto la disciplina della liquidazione dei delegati ex art. 591-bis c.p.c." (*così ricorso, pag. 12*).

13. Su tale scorta si rimarca quanto segue.

Per un verso, non esplica alcun rilievo la puntualizzazione del tribunale secondo cui "per le ipotesi di revoca delle operazioni delegate in caso di sospensione volontaria ex art. 624 c.p.c. e di successiva loro riattivazione si era concordato con gli operatori che si dovesse tener conto anche della prima liquidazione nel senso che se la procedura fosse proseguita (...) sarebbe spettato



il compenso per le ulteriori fasi non coperte dal primo provvedimento di liquidazione" (*così ordinanza impugnata, pagg. 4 - 5*).

Per altro verso, l'unica normativa di riferimento è quella codicistica e quella di cui al decreto n. 227 del 15.10.2015 del Ministero della Giustizia, recante il "regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".

Per altro verso ancora, non hanno precipua valenza ai fini della determinazione e liquidazione dei compensi le prassi eventualmente operanti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice dell'esecuzione, nella specie del Tribunale di Verona.

14. In questi termini si reputa ulteriormente quanto segue.

15. In primo luogo, va senza dubbio condiviso il rilievo della ricorrente secondo cui non può "procedersi ad una sola liquidazione in relazione a due diversi incarichi, anche se conferiti nel corso della stessa procedura esecutiva" (*così ricorso, pag. 9*).

Conseguentemente va disatteso l'assunto del tribunale secondo cui le attività compiute dal notaio Rosalia ██████ in occasione della seconda delega erano già state oggetto di liquidazione e, come tali, non erano da liquidare nuovamente.

Piuttosto ben avrebbe potuto il tribunale, in considerazione della reiterazione nell'espletamento della seconda delega di attività già compiute nell'espletamento della prima delega - reiterazione implicante di per sé una minore difficoltà - far applicazione, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti alla ricorrente per le attività assolate con la seconda delega, della previsione (*nella formulazione applicabile ratione temporis*) del 3° co. dell'art. 2 del d.m. n. 27/2015, a tenor della quale, "tenuto conto della complessità delle



attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento" (*il 3° co. è stato sostituito dall'art. 1, 1° co., del d.m. 22.4.2021, n. 104, nel senso che la percentuale di riduzione non può essere superiore al 25%*).

16. In secondo luogo, la distinta ed autonoma liquidazione delle attività compiute in assolvimento della delega conferita all'udienza del 27.6.2018 viepiù si sarebbe giustificata, siccome il notaio ████████ era stato comunque "incaricato di verificare *ex novo* la corrispondenza tra la titolarità del bene pignorato e parte eseguita" (*così ordinanza impugnata, pag. 5*).

Evidentemente al riguardo non riveste valenza l'assunto del tribunale secondo cui trattasi di un'attività poco significativa, siccome gli atti trascritti ed iscritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento sono privi di efficacia.

17. Dunque, in accoglimento, nei termini suindicati, del ricorso, l'ordinanza dei 10/15.10.2019 del Tribunale di Verona va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato.

In dipendenza del buon esito di ambedue i motivi di ricorso, formulati ed accolti nel segno della previsione del n. 3 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., si attende, giusta il disposto dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., all'enunciazione del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – nel modo che segue:

qualora nel corso della medesima procedura di espropriazione forzata il giudice dell'esecuzione abbia conferito nuova delega al medesimo professionista già in precedenza delegato, la nuova delega importa il diritto ad un autonomo compenso, se del caso suscettibile di riduzione ai sensi del 3° co. dell'art. 2 del d.m. n. 227/2015 nella formulazione applicabile *ratione temporis*.



In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

18. Non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. *bis* dell'art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza del 10/15.10.2019 del Tribunale di Verona e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2021.

Il presidente

dot. Lorenzo Orilia

IL CANCELLIERE ESPERTO
Simone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
102/11/80
IL CANCELLIERE ESPERTO
Simona Torrini